



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 107 del 22/10/2025

OGGETTO: PROROGA ORDINANZA N 102 DEL 07/10/2025, DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DIVIETI DI TRANSITO PEDONALE NEL MARCIAPIEDE VIA DEL POPOLO DAL CIVICO 62 AL 64, SINO A FINE LAVORI EDILI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE con prot. 37875 del 17/10/2025, è pervenuta da parte del richiedente agli atti d'ufficio generalizzato, un'istanza relativa alla proroga dell'ordinanza in oggetto richiamata, per la prosecuzione e ultimazione dei lavori di rimontaggio vetrata presso l'immobile del richiedente stesso;

VALUTATA positivamente l'istruttoria del procedimento e considerato che per l'esecuzione dei lavori in sicurezza, è necessario vietare il transito pedonale lungo il marciapiede sopra menzionato;

VISTI gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

VISTO l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 83 del 31/12/2024;

RITENUTO di dover provvedere in merito.

ORDINA

la proroga dell'ordinanza n° 102 del 07/10/2025, che predispone il divieto di transito pedonale lungo il marciapiede della via Del Popolo dal civico 62 al civico 64, al fine di poter proseguire e ultimare i lavori di rimontaggio di una vetrata nell'immobile del richiedente.

La segnaletica verrà predisposta dalla ditta che esegue i lavori

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;



- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e mantenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia .

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco sede;
- albo pretorio sito istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia